

Penale Sent. Sez. 3 Num. 30883 Anno 2015

Presidente: FRANCO AMEDEO

Relatore: AMORESANO SILVIO

Data Udienza: 11/06/2015

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Zaborra Donato, nato a Bassano Del Grappa il 13/07/1957

**avverso la sentenza del 07/04/2014
della Corte di Appello di Venezia**

**visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Silvio Amoresano;
udito il P. M., in persona del Sost. Proc.Gen.Paolo Canevelli,
che ha concluso,chiedendo il rigetto del ricorso.**

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 07/04/2014, la Corte di Appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza del G.u.p. del Tribunale di Bassano del Grappa, resa in data 21/03/2013, con la quale Donato Zaborra era stato condannato alla pena (sospesa alle condizioni di legge) di mesi 4 e giorni 20 di arresto per i reati di cui agli artt.17 comma 1 lett.b) e 55 comma 1 lett.b) D.L.vo 81/2008 (capo 1), 17 comma 1 lett.a) e 55 comma 4 D.L.vo 81/08 (capo 2), 17 comma 1 lett.a) e 55 comma 3 D.L.vo 81/08 (capo 3), 71 comma 4 e 87 comma 2 lett.c) D.L.vo 81/08 (capo 4), 64 comma 1 lett.a)9 (in relazione all'art.63 comma 1) e 68 comma 1 lett.b) D.L.vo 81/08 (capo 5), unificati sotto il vincolo della continuazione, riduceva la pena, inflitta in primo grado all'imputato, ad euro 3.600,00 di ammenda confermando nel resto.

Dava atto la Corte territoriale che il G.u.p. aveva fondato l'affermazione di responsabilità sugli accertamenti eseguiti presso la ditta dell'imputato, dai quali era emerso la mancata nomina del RSPP, l'assenza del documento di valutazione dei rischi e della indicazione delle misure cautelari, la installazione di alcuni macchinari in modo non conforme, la mancata manutenzione di macchine, l'assenza di misure a protezione delle polveri, l'utilizzo di un locale per una fase produttiva diversa da quella per la quale il vano era stato autorizzato, l'assenza di una zona destinata all'asciugatura dei prodotti verniciati.

Tanto premesso e rigettata preliminarmente l'eccezione di inutilizzabilità, riteneva la Corte territoriale destituiti di fondamento i motivi di appello in tema di responsabilità.

2. Ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, denunciando la inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità o inutilizzabilità.

La Corte territoriale ha erroneamente rigettato l'eccezione di inutilizzabilità del materiale probatorio, acquisito da personale dello SPISAL in data 22/11/2011 (rilievi e fotografie) dopo l'acquisizione della notizia di reato e quindi in violazione dell'art.220 disp.att.cod.proc.pen.

Gli Ispettori già con il verbale di contestazione e prescrizione del 30/07/2011 avevano, invero, avuto contezza di svolgere attività di polizia giudiziaria.

La nullità eccepita riguarda le garanzie difensive e quindi non può certamente ritenersi sanata dalla scelta del rito abbreviato (a parte il fatto che essa era stata formulata davanti al G.u.p. prima della scelta del rito). Il giudizio abbreviato avrebbe quindi dovuto svolgersi senza il materiale probatorio illegittimamente acquisito.

Con il secondo motivo denuncia l'inosservanza od erronea applicazione della legge penale, nonché la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.

In ordine al capo 1), la Corte territoriale si è limitata a richiamare la sentenza di primo grado, benché essa fosse, a sua volta, priva di motivazione sul punto.

Non si è tenuto conto, invero, che l'ing. Menegon, oltre che delegato alla sicurezza, rivestiva la funzione di Responsabile del Servizio di prevenzione e Protezione (non essendovi alcuna incompatibilità tra i due ruoli nelle piccole aziende).

Con il terzo motivo denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo 2).

Il documento di valutazione dei rischi era stato regolarmente formato in data antecedente all'accertamento dello SPISAL. La Corte territoriale ha apoditticamente ritenuto, senza alcun aggancio nelle risultanze processuali, che tale documento fosse stato retrodatato.

Né alcun argomento di prova può trarsi dal fatto che l'imputato non aveva spontaneamente adempiuto alle prescrizioni impartite dallo SPISAL.

Con il quarto motivo denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il capo 3)

I Giudici di merito non hanno tenuto conto che, come si evidenziava nei motivi di appello, il Documento Unitario Valutazione Rischi (depositato in atti) indicava espressamente le misure adottate per fronteggiare i rischi rilevati. Né, peraltro, hanno indicato quali elementi risultassero mancanti.

Con il quinto motivo denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per i reati di cui ai capi 4) e 5).

Con i motivi di appello si era evidenziato che il giudizio di responsabilità per detti reati non potesse certo fondarsi su alcuni rilievi fotografici (peraltro inutilizzabili).

La Corte di merito ha disatteso i rilievi difensivi, con argomentazioni circolari e tautologiche (le fotografie erano a colori e corredate da didascalie). Né ha motivato in ordine alla necessità di disporre un accertamento tecnico in proposito.

Con il sesto motivo denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico (sulla base della condotta tenuta successivamente al momento consumativo del reato).

Con il settimo motivo, infine, denuncia la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla determinazione della pena.

2.1. Con motivi aggiunti, depositati in data 27/05/2015, viene denunciata la inosservanza o erronea applicazione della legge penale, in particolare, dell'art.55 comma 4 D.L.vo 81/2008.

La norma non sanziona la condotta di chi adotti un documento di valutazione dei rischi nel quale gli elementi richiesti nel documento di valutazione dei rischi, pur presenti, siano errati o incompleti.

Ove si volesse interpretarla diversamente, la norma sarebbe incostituzionale per violazione del principio di tassatività e determinatezza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.

2. Quanto al primo motivo, va ricordato che le Sezioni Unite, con la sentenza del 21/06/2000 n.16- Tammaro, hanno affermato che "il giudizio abbreviato costituisce un procedimento a "prova contratta", alla cui base è identificabile un patteggiamento negoziale sul rito, a mezzo del quale le parti accettano che la regiudicanda sia definita all'udienza preliminare alla stregua degli atti di indagine già acquisiti e rinunciano a chiedere ulteriori mezzi di prova, così consentendo di attribuire agli elementi raccolti nel corso delle indagini preliminari quel valore probatorio di cui essi sono normalmente sprovvisti nel giudizio che si svolge invece nelle forme ordinarie del dibattimento. Tuttavia tale negozio processuale di tipo abdicativo può avere ad oggetto esclusivamente i poteri che rientrano nella sfera di disponibilità degli interessati, ma resta privo di negativa incidenza sul potere-dovere del giudice di essere, anche in quel giudizio speciale, garante della legalità del procedimento probatorio. Ne consegue che in esso, mentre non rilevano né l'inutilizzabilità cosiddetta fisiologica della prova, cioè quella coesistente ai peculiari connotati del processo accusatorio, in virtù dei quali il giudice non può utilizzare prove, pure assunte "secundum legem", ma diverse da quelle legittimamente acquisite nel dibattimento secondo l'art.526 cod.proc.pen, con i correlati divieti di lettura di cui all'art.514 stesso codice (in quanto in tal caso il vizio sanzione dell'atto probatorio è neutralizzato dalla scelta negoziale delle parti, di tipo abdicativo), né le ipotesi di inutilizzabilità "relativa" stabilite dalla legge in via esclusiva con riferimento alla fase dibattimentale, va attribuita piena rilevanza alla categoria sanzionatoria dell'inutilizzabilità cosiddetta "patologica", inerente, cioè, agli atti probatori assunti "contra legem", la cui utilizzazione è vietata in modo assoluto non solo nel dibattimento, ma in tutte le altre fasi del procedimento, comprese quelle delle indagini preliminari e dell'udienza preliminare, nonché le procedure incidentali cautelari e quelle negoziali di merito".

La giurisprudenza successiva ha costantemente ribadito che "nel giudizio abbreviato sono rilevabili e deducibili solo le nullità di carattere assoluto e le inutilizzabilità cosiddette patologiche. Ne consegue che l'irritualità nell'acquisizione dell'atto probatorio è neutralizzata dalla scelta negoziale delle parti di tipo abdicativo, che fa assurgere a dignità di prova gli atti di indagine compiuti senza rispetto delle forme di rito" (Cass.sez.3 n.29240 del 9.6.2005; conf.Cass.sez.6 n.14099 del 30.1.2007; Cass.sez.3 n.39407 del 26.9.2007).

Ne consegue che non sono deducibili, né rilevabili di ufficio le nullità a regime intermedio (cfr. Cass. sez. 3 n.19454 del 27/03/2014; sez. 2 n.39474 del 3/7/2014).

2.1. La nullità eccepita dal ricorrente, pur se in ipotesi esistente, rientra tra quelle a regime intermedio, riguardando le modalità di acquisizione del materiale probatorio.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, invero, integra la nullità d'ordine generale di cui all'art.178, comma primo, lett.c), cod.proc.pen. l'acquisizione, nel corso di attività ispettive o di vigilanza durante il cui svolgersi siano emersi indizi di reato, degli atti necessari ad

assicurare le fonti di prova senza l'osservanza delle disposizioni del codice di rito, relative alla fase delle indagini preliminari (Cass. sez. F, n.38393 del 27/07/2010).

Il ricorrente, pertanto, facendo richiesta di rito abbreviato, ha accettato di essere giudicato anche sulla base di quel materiale.

Irrilevante è poi che l'eccezione fosse stata proposta davanti al G.u.p., prima della richiesta del rito abbreviato, potendo essa essere riproposta nel giudizio ordinario (invece di optare per il rito alternativo).

3. Venendo agli altri motivi, è pacifico che, nell'ipotesi di conferma della sentenza di primo grado, le due motivazioni si integrino a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre far riferimento per giudicare della congruità della motivazione.

Allorchè, quindi, le due sentenze concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complesso corpo argomentativo (cfr. ex multis Cass.sez.1 n.8868 del 26.6.2000-Sangiorgi, Rv.216906; cfr. anche Cass.sez.un.n.6682 del 4.2.1992, Rv.191229; Cass.sez.2 n.11220 del 13.1.1997, Ambrosino, Rv.209145; Cass.sez.6 n.23248 del 7.2.2003, Zanotti, Rv. 225671; Cass.sez.6 n.11878 del 20.1.2003, Vigevano, R.224079; Cass.sez. 3 n.44418 del 16.7.2013, Argentieri, Rv. 257595).

Ed è altrettanto pacifico (cfr. ex multis Cass. Sez. 6 n.35346 del 12.6.2008, Bonarrigo, Rv.241188) che se l'appellante "si limita alla mera riproposizione di questioni di fatto già adeguatamente esaminate e risolte dal primo giudice oppure di questioni generiche, superflue o palesemente inconsistenti, il giudice dell'impugnazione ben può motivare per relationem e trascurare di esaminare argomenti superflui, non pertinenti, generici o manifestamente infondati. Quando, invece, le soluzioni adottate dal giudice di primo grado siano state specificamente censurate dall'appellante sussiste il vizio di motivazione, sindacabile ex art.606 comma 1 lett.e) c.p.p., se il giudice del gravame si limita a respingere tali censure e a richiamare la contestata motivazione in termini apodittici o meramente ripetitivi senza farsi carico di argomentare sulla fallacia e inadeguatezza o non consistenza del motivi di impugnazione". (così anche Cass. Sez. 6 n.49754 del 21.11.2012, Casulli, Rv.254102; Cass. sez. 6 n.28411 del 13.11.2012, Santapaolo, Rv.256435).

Anche più di recente è stato ribadito che, nel giudizio di appello, è consentita la motivazione "per relationem" alla pronuncia di primo grado, nel caso in cui le censure formulate dall'appellante non contengano elementi di novità rispetto a quelle già condivisibilmente esaminate e disattese dalla sentenza richiamata (Cass. sez. 2 n.30838 del 19.3.2013, Autieri, Rv.257056).

3.1.La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione di tali principi, richiamando la condivisibile motivazione della sentenza di primo grado e limitandosi quindi ad argomentare in ordine alle specifiche censure contenute nei motivi di appello.

In effetti il G.u.p. aveva già preso in esame i rilievi difensivi (esposti anche con una memoria), disattendendoli con motivazione adeguata ed immune da vizi logici.

Quanto al Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, aveva accertato il G.u.p. che la nomina di Menegon Antonio non corrispondeva a quella del responsabile di detto servizio. Inoltre, sulla base di quanto accertato dagli operanti, aveva ritenuto il G.u.p. che non fosse stato elaborato il documento di valutazione dei rischi (tale non potendosi considerare quello prodotto in dibattimento), che fossero state installate in modo non conforme attrezzature e che vi fossero difetti di manutenzione, che il luogo di lavoro fosse non conforme ai requisiti indicati nell'allegato IV al d.lgs.81/08, che l'impianto di abbattimento delle polveri fosse sprovvisto di cabinatura con sfiato all'esterno (pag.2,3,4 sent.G.u.p.).

In presenza di un atto di appello, con cui si riproponevano le medesime questioni, già, come si è visto, esaminate dalla sentenza di primo grado, la Corte territoriale, con motivazione non certo illogica o contraddittoria, ha ribadito che: a) l'imputato non aveva provveduto a nominare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (pag.8); b) non era stato predisposto il documento di valutazione dei rischi (pag.8,9); c) non erano stati rispettati i requisiti di sicurezza in relazione a diverse macchine utensili ed al luogo di lavoro (pag.10).

3.2.Il ricorrente, attraverso formali denunce di vizi di motivazione, richiede sostanzialmente una rivisitazione, non consentita in questa sede, delle risultanze processuali.

In ordine all'elemento soggettivo, è sufficiente rilevare che trattasi di contravvenzioni punite anche a titolo di colpa.

Quanto ai motivi nuovi, va rilevato che l'art.55 comma 4 D.L.vo 81/2008 sanziona chi adotti il documento di cui all'art.17 comma 1 lett.a) in assenza degli elementi di cui all'art.28 comma 2 lett.a), primo periodo, ed f).

E la disposizione richiamata (art.28) prevede espressamente che il documento debba contenere "una relazione su tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa nella quale siano **specificati** i criteri adottati per la valutazione stessa (comma 2 lett.a) e "l'individuazione delle mansioni che eventualmente esponano i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento." (lett.f).

Palesamente, quindi, non può parlarsi di violazione del principio di tassatività e determinatezza.

4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P. Q. M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 11/06/2015

Il Consigliere est.



Il Presidente

